MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 2

Riordinamento delle unità sanitarie locali

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con legge regionale o provinciale, nel rispetto dei principi di seguito indicati, sono disciplinati:

a) la istituzione di un apposito organismo con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse alle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere, esercitando funzioni di impulso, di direzione tecnica, di vigilanza e di controllo di gestione e con il compito altresi' di consolidare i bilanci a livello regionale;

b) la delimitazione delle unita' sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati in base a gruppi di popolazione compresi tra 200.000 e 400.000 abitanti, salvo delimitazioni di ambiti territoriali per le unita' sanitarie locali coincidenti con le comunita' montane o con l'ambito provinciale;

c) l'attribuzione alle unita' sanitarie locali della natura di azienda di servizi con personalita' giuridica, con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

d) la individuazione degli organi delle unita' sanitarie locali, costituiti dal consiglio, dal presidente, dal direttore generale e dal collegio dei revisori;

e) la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unita' sanitare locali e ospedaliere quando si registrino disavanzi di bilancio, gravi disservizi o situazioni di dissesto economico-finanziario. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i criteri relativi: alla composizione del consiglio, con rappresentanza delle minoranze; alla nomina dei componenti; all'attribuzione al consiglio dei soli poteri di approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e dei regolamenti e dei programmi di attivita', di controllo della gestione e di nomina del direttore generale; alla previsione del consiglio dei sanitari; alla ripartizione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. Con lo stesso atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 sono indicati i criteri per la nomina e le funzioni del direttore generale dell'unita' sanitaria locale, con rapporto di lavoro di diritto privato e con affidamento unitario dei poteri di gestione, nonche' i criteri per la composizione del collegio dei revisori. Qualora la regione o la provincia non provvedano all'approvazione della legge di cui al comma 1,

nel termine ivi previsto, il Governo provvede in via sostitutiva.

Versione in vigore dal 31 marzo 1989, non più in vigore dal 30 maggio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-riorganizzazione-del-servizio-sanitario/art-2-riordinamento-delle-unita-sanitarie-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it